STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 61

## Sospensione dell'assegnazione degli aumenti periodici di stipendio

In pendenza di formale procedimento penale o di procedimento disciplinare per una mancanza per la quale e' prevista una sanzione piu' grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio e' sospesa e viene ripresa al termine dei procedimenti suddetti con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente art. 60, nei casi in cui l'esito dei procedimenti medesimi abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di "mediocre" o di "insufficiente".

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 15 marzo 1967 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 26 marzo 1958, n. 425 |
| Titolo | III — Obblighi e garanzie del personale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-61-sospensione-dell-assegnazione-degli-aumenti-periodici-di-stipendio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it